DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Vigente al: 15-9-2024

Capo I
Finalità e ambito di applicazione

CL PROGRESSIVE DELLA DOTTRINA

Vigenza: decorrenza effetti 15-7-2023

Vigenza: decorrenza effetti 17-12-2023

Vigenza: decorrenza effetti 1-1-2024

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, recante norme per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, per la concessione di licenze multiterritoriali di diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione dei conti legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE, e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

Vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in idrocarburi in mare e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che stabilisce un quadro per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva del Consiglio 82/891/CE, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/78/UE, 2013/29/UE e 2013/30/UE;

Vista la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva della Commissione 2006/70/CE;

Vista la direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;

Vista la direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione);

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE;

Vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche di remunerazione e le sanzioni;

Vista la direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla normativa penale applicabile agli abusi di mercato (direttiva sui market abuse);

Vista la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, recante norme comuni per i contratti di credito relativi a beni immobili residenziali destinati ai consumatori, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2004/39/CE;

Vista la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2004/109/CE della Commissione, per quanto riguarda le norme applicabili agli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea, la direttiva 2003/124/CE della Commissione, la direttiva 2003/125/CE della Commissione e la raccomandazione 2004/351/CE della Commissione;

Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relazioni connesse di talune imprese, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE;

Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori);

Vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di assicurazione e riassicurazione degli enti assicurativi e degli enti pensionistici aziendali o professionali (Solvibilità II);

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza per quanto riguarda le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva del Consiglio 93/22/CEE;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto informativo da pubblicare per l'offerta al pubblico di titoli mobiliari o per l'ammissione di titoli mobiliari alla negoziazione e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abuso di mercato);

Vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e all'esercizio di tale attività;

Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, sull'adozione di norme minime per la protezione dei sistemi di pagamento e di consegna di titoli;

Vista la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori;

Vista la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;

Vista la direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei regimi degli agenti commerciali indipendenti;

Vista la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) - "direttiva OICVM";

Vista la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di imprese;

Vista la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati;

Vista la direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE sui conti annuali e sui conti consolidati delle imprese bancarie e altre imprese finanziarie e delle imprese di assicurazione;

Vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare su enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari prestati ai consumatori e che modifica la direttiva del Consiglio 90/619/CEE e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

Vista la direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, concernente l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari e l'informazione da pubblicare su tali valori mobiliari;

Vista la direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa all'accesso all'attività degli istituti di moneta elettronica, nonché alla loro vigilanza prudenziale;

Vista la direttiva 1999/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1999, che modifica la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, per quanto riguarda l'adeguamento della disciplina della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di investimento e sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in funzione dell'evoluzione del settore finanziario;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla discarica di rifiuti;

Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, concernente il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei medesimi dati;

Vista la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sui conti annuali e sui conti consolidati delle imprese bancarie e altre imprese finanziarie e delle imprese di assicurazione;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Vista la direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le succursali aventi la sede sociale in uno stato membro e costituite in uno stato membro diverso, per quanto riguarda la pubblicità richiesta alle succursali di talune imprese sottoposte alla legislazione di uno stato membro diverso;

Vista la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, relativa ai fondi propri delle imprese di investimento;

Vista la direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi delle succursali stabilite in uno stato membro di enti creditizi e di istituti finanziari aventi la sede sociale al di fuori di uno stato membro, per quanto riguarda la pubblicità dei documenti contabili;

Vista la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di credito al consumo;

Vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, del 8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese bancarie e altre imprese finanziarie;

Vista la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa alla abilitazione delle persone incaricate della revisione dei documenti contabili;

Vista la direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle esenzioni all'interno della Comunità per talune operazioni di prestito e di garanzia;

Vista la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, riguardante l'obbligo di informare i consigli di amministrazione o di sorveglianza delle società commerciali;

Vista la direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alla fusione delle società per azioni;

Vista la direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni e il mantenimento e le modifiche del capitale sociale, per quanto riguarda la sua sostituzione con azioni di altri diritti e per quanto riguarda le decisioni di ridurre il capitale sociale;

Vista la direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'accesso all'attività degli enti creditizi e l'esercizio dell'attività creditizia;

Vista la direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare le garanzie che, per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste negli stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per rendere equivalenti tali garanzie;

Vista la legge 7 ottobre 2017, n. 163, recante delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'articolo 9, commi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificati dal presente decreto legislativo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea;

Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera b);

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1526, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 246, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a);

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, e, in particolare, l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

lavoratori marittimi e del settore della pesca ed ai lavoratori domestici.

Art. 11

Formazione obbligatoria

1. Quando il datore di lavoro e' tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Capo IV
Misure di tutela

Art. 12

Meccanismi di risoluzione rapida e diritto di ricorso

1. Ferma restando la facolta' di adire l'autorita' giudiziaria e amministrativa e salvo specifiche procedure previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di violazioni dei diritti previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i lavoratori, compresi coloro il cui rapporto di lavoro e' cessato, possono promuovere il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile, ovvero ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile. E' possibile, inoltre, rivolgersi alle camere arbitrali previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 13

Protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

1. L'adozione di comportamenti di carattere ritorsivo o che, comunque, determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti che abbiano presentato un reclamo al datore di lavoro o che abbiano promosso un procedimento, anche non giudiziario, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui al presente decreto e di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, ferma ogni conseguenza prevista dalla legge derivante dall'invalidita' dell'atto, comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i lavoratori possono rivolgersi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che applica la sanzione.
3. La denuncia puo' essere presentata dall'interessato o dall'organizzazione sindacale delegata dal medesimo.

Art. 14

Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova

1. Sono vietati il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal presente decreto.
2. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, i lavoratori estromessi dal rapporto o comunque destinatari di misure equivalenti al licenziamento adottate nei loro confronti dal datore di lavoro o dal committente possono fare espressa richiesta al medesimo dei motivi delle misure adottate. Il datore di lavoro o il committente fornisce, per iscritto, tali motivi entro sette giorni dall'istanza.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, qualora il lavoratore faccia ricorso all'autorita' giudiziaria competente, lamentando la violazione del comma 1, incombe sul datore di lavoro o sul committente l'onere di provare che i motivi addotti a fondamento del licenziamento o degli altri provvedimenti equivalenti adottati a carico del lavoratore non siano riconducibili a quelli di cui al comma 1.

Art. 15

Regime di tutela per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

1. Per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente alle misure di tutela di cui al presente Capo, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022.
2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore gia' assunto alla data del 1° agosto 2022, e' tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.

Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Visto, il Guardasigilli: Cartabia